

RAVVEDIMENTO OPEROSO

I contribuenti che non hanno effettuato il pagamento dei tributi comunali entro le scadenze previste possono avvalersi del **ravvedimento operoso**, l'istituto giuridico con il quale può essere sanato spontaneamente il mancato o insufficiente pagamento del tributo versando l'imposta dovuta, la sanzione in misura ridotta e gli interessi al tasso legale annuo (*art. 13 legge 472/1997; art. 13, comma 1, legge 471/1997*).

I contribuenti possono effettuare il ravvedimento operoso solo nel caso in cui l'ufficio non abbia già accertato la violazione.

Le modalità per il ravvedimento operoso dell'omesso versamento del tributo sono le seguenti:

Termine temporale	Sanzione
nei primi 14 giorni della violazione	1/10 del minimo (1%) per giorno di ritardo = 0,1% per giorno di ritardo esempio: pagamento al settimo giorno di ritardo sanzione = 0,1% x 7 = 0,7%
dal 15° al 30° giorno dalla violazione	1/10 del minimo (15%) = 1,50%
dal 31° al 90° dalla violazione	1/9 del minimo (15%) = 1,67%
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, <u>quando non è prevista la dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore.</u>	1/8 del minimo (30%) = 3,75%
entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, <u>quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore</u>	1/7 del minimo (30%) = 4,29%
oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, <u>quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore</u>	1/6 del minimo (30%) = 5,00%

Calcolo degli interessi per ritardato pagamento

Gli interessi devono essere calcolati sul tributo dovuto, al tasso legale annuo, dal giorno successivo a quello in cui il versamento avrebbe dovuto essere eseguito, fino al giorno in cui viene effettuato il pagamento, secondo la seguente formula dell'interesse commerciale:

interesse = importo del tributo dovuto x tasso percentuale di interesse legale x numero dei giorni di ritardato versamento : 36500

dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 il tasso di interesse legale è lo **0,20%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 11/12/2015)

dal 1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2017 il tasso di interesse legale è lo **0,10%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 07/12/2016)

dal 1 gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 il tasso di interesse legale è lo **0,30%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 13/12/2017)

dal 1 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019 il tasso di interesse legale è lo **0,80%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 12/12/2018)

dal 1 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 il tasso di interesse legale è lo **0,05%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 12/12/2019)

dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2021 il tasso di interesse legale è lo **0,01%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 11/12/2020)

dal 1 gennaio 2022 il tasso di interesse legale è l' **1,25%**
(Decreto Ministero, Economia e finanze 13/12/2021 – GU 297 del 15/12/2021)

Il ravvedimento operoso si perfeziona con il pagamento dell'imposta omessa, da eseguire entro i termini anzidetti, contestualmente al versamento della sanzione ridotta e degli interessi per il ritardato pagamento.

Il versamento degli importi risultanti dal calcolo del ravvedimento (imposta, sanzione e interessi) deve essere effettuato utilizzando il **modello F24 barrando la casella “rav”**.

Le **sanzioni e gli interessi** devono essere versati unitamente al tributo utilizzando lo **stesso codice previsto per il versamento del tributo**.